

COMUNE DI VALLE LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO I.S.E.E. E DEI SERVIZI SOCIALI IN GENERALE
*Criteria di valutazione unificati ed ambiti di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente*

DE CC 21 del 07.11.02
Aggiornato DE CC 37 del 29/03/04



COMUNE DI VALLE LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO I.S.E.E. E DEI SERVIZI SOCIALI IN GENERALE

*Criteria di valutazione unificati ed ambiti di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. _____ in data 04.11.2002

CAPO 1

Finalità e ambito di applicazione

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune di Valle Lomellina esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del DPR 616/77 e dall'art.13 della legge 267/2000, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente secondo quanto disposto dal Dec.Lgs.n.109/98, con le modalità integrative ai sensi dell'art.3 del decreto medesimo, del D.P.C.M. 221/99, nonché del dec.lgs. 130/2000 correttivo del Dec.Lgs.109/09, approvato dal Consiglio dei Ministri il 03 maggio 2000.

Art.2 - Ambiti di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale (ove le eroghi direttamente).

SERVIZI SOCIALI

- A) Soggiorni climatici (se organizzati direttamente)
- B) Servizi scolastici (mensa - trasporto scolastico)
- C) Servizi a domicilio (telesoccorso - assistenza anziani - handicap - servizi pasti - lavanderia)
- D) Sistemazione in alloggio di emergenza
- E) Inserimento lavorativo
- F) Contributi straordinari
- G) Dilazioni di pagamento

CAPO 2

Indicatore della situazione economica

Art.3 - Disposizioni generali

Gli elementi generali per l'applicazione dell'I.s.e.e., configurati dalla normativa richiamata dall'art. 1 comma 2 del presente regolamento e delle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate.

Il Comune, per il servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso, assistenza domiciliare minori handicappati, fissa in € 5.000,00 la soglia minima dell'I.s.e.e., che dà diritto alla gratuità della prestazione, e in € 15.000,00 il tetto massimo dell'I.s.e.e. oltre il quale il cittadino paga la prestazione per intero.

Inoltre per ogni ambito di applicazione dell'I.s.e.e., definisce la percentuale di contribuzione posta a carico degli utenti o la percentuale di partecipazione del Comune al costo dei servizi, con riferimento alle diverse fasce I.s.e.e.

I contributi e le agevolazioni concesse dal Comune dovranno comunque essere compatibili con le disponibilità di bilancio e avere assicurata la necessaria copertura finanziaria

Art. 4 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto, alla data della presentazione della richiesta, da:

- il richiedente la prestazione agevolata
- i componenti la famiglia anagrafica e cioè l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o conviventi "more uxorio" aventi dimora abituale nello stesso comune
- i soggetti considerati a carico ai fini Irpef, così come definiti dalla normativa vigente

Il Comune di Valle Lomellina, nei casi in cui l'anziano residente di età pari o superiore a 65 anni chieda l'accesso a prestazioni sociali agevolate, riconosce allo stesso piena autonomia rispetto al nucleo familiare di appartenenza solo nel caso in cui in esso non sia presente il coniuge, in presenza di quest'ultimo, il nucleo familiare sarà costituito da entrambi.

L'indicatore situazione economica equivalente (I.s.e.e.) del richiedente si ottiene sommando il reddito del nucleo familiare al patrimonio del nucleo familiare stesso, e rapportando l'importo così ottenuto al coefficiente corrispondente al n° dei componenti il nucleo familiare, così come definito nella scala di equivalenza

di cui al Dec.Lgs.109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.

REDDITO + PATRIMONIO

I.S.E.E.= $\frac{\text{-----}}{\text{COEFFICIENTE NUCLEO FAMILIARE}}$

Art.5 - Definizione e calcolo del reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef: quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo, compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera, a cui si aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i proventi agrari da dichiarazione Irap. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si farà riferimento all'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
- b) Reddito figurativo del patrimonio mobiliare: calcolato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (attualmente pari a 4,95) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare da intendersi come specificato all'art.3 del D.P.C.M. 221/99.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto delle imposte. Per chi risiede in abitazione locata, dalla suddetta somma si detrae il canone annuo, fino a concorrenza e per un massimo di 5.000,00 euro, previa dichiarazione degli estremi del contratto di affitto registrato da parte dell'interessato.

Il Comune di Valle Lomellina considerata l'importanza di intervenire dal punto di vista socio assistenziale a favore degli anziani, applica inoltre l'ulteriore detrazione di 1.291,14 annui per le rette pagate alle case di riposo.

Art.6 - Definizione e calcolo del patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

- Patrimonio immobiliare - costituito dal valore dei fabbricati, terreni edificabili e terreni agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, così come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione al netto dell'ammontare di eventuali debiti residui, alla stessa data, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la ristrutturazione e la costruzione di fabbricati. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà è possibile detrarre, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza,

il valore catastale della casa di abitazione nel limite di euro 51.645,68

- Patrimonio mobiliare - costituito dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione (come definito dall'art.3 commi 2,3,4, del D.P.C.M. 221/99) Al patrimonio mobiliare così come calcolato si applica la franchigia di euro 15.493,70. Il calcolo del patrimonio mobiliare avverrà nel rispetto dell'art.8 del Dec.Lgs. 130/2000. Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%

PATRIMONIO IMMOBILIARE + (Patrimonio mobiliare - Franchigia) x 20

Art.7 - Ulteriori detrazioni

Alla somma del reddito e del patrimonio calcolati come sopra descritto, il Comune applica le ulteriori detrazioni:

Euro 2.582,28 per ogni anziano di età compresa tra i 65 e 75 anni
Euro 3.615,19 per ogni anziano con età superiore a 75 anni

Art.8 - Coefficiente del nucleo familiare

Qualora l'individuo che richiede la presentazione sociale agevolata appartenga a un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dec.Lgs. 109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.

SCALA DI EQUIVALENZA

n.componenti il nucleo	parametri
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

PARAMETRI AGGIUNTIVI

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- + 0,5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3 comma 3, legge 104/92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dal 1° alla 5°)
- + 0,2 presenza di figli minori e di entrambi i genitori che svolgono attività di lavori di impresa.

CAPO 3

Criteria generali per l'accesso ai servizi

Art.9 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al sindaco e responsabile dei servizi sociali, e corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare resa ai sensi delle disposizioni di legge emanate in materia.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, verrà messo a disposizione dagli uffici (ufficio servizi sociali e ufficio ragioneria).

Il richiedente dovrà dichiarare, inoltre, l'eventuale possesso dei beni mobili registrabili ai sensi dell'art.2683 del codice civile.

La dichiarazione dovrà essere riferita all'intero nucleo familiare.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei sui confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

Il comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto e di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con gli uffici preposti per l'effettuazione dei controlli. I controlli sulle dichiarazioni isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre amministrazioni pubbliche. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio sociale provvederà d'ufficio, anche su iniziativa di enti e/o organizzazioni di volontariato.

CAPO 4

Soggiorni climatici (se organizzati direttamente)

Art.10 - Finalità del servizio e destinatari

Con lo scopo di offrire una occasione di socializzazione e di aggregazione ai cittadini pensionati residenti e per dar loro la possibilità di trascorrere un periodo dell'anno in località

climaticamente più ottimali, il Comune può organizzare soggiorni climatici.

Art.11 - Partecipazione del Comune al costo del servizio

Il Comune può prevedere eventuali interventi economici in favore dei soggetti interessati a partecipare al soggiorno climatico qualora gli stessi non siano in grado di provvedere autonomamente alla copertura dei costi e non abbiano parenti (figli) tenuti agli alimenti che siano in grado di intervenire economicamente.

ISEE	% di partecipazione del Comune
1 - fino a 7.746,85	25%
2 - da 7.746,86 a 20.658,27	15%
3 - oltre 20.658,27	5%

CAPO 5

Mensa scolastica - Trasporto scolastico - Centri ricreativi estivi

Art.12 - Definizione

Il servizio mensa scolastica e di trasporto scolastico sono effettuati a richiesta dell'utente e il Comune concorre per quote con abbattimento delle tariffe base.

Art.13 - Partecipazione

La partecipazione del Comune al costo pasto o al costo di trasporto (spesa abbonamento mensile) avviene secondo le seguenti fasce e per i soli residenti:

ISEE	% di partecipazione del Comune
1 - fino a 3.615,19	50%
2 - da 3.615,20 a 10.000,00	20%

La giunta annualmente determina le tariffe base di fruizione dei servizi predetti. La normativa di cui all'art.12 si applica anche ai centri ricreativi diurni estivi secondo le seguenti fasce

ISEE	% di partecipazione del Comune
1 - fino a 3.615,19	50%
2 - oltre 3.615,20	nessuna

Art.14 - Riduzione per nuclei familiari

E' introdotta una partecipazione del comune al costo del pasto o al costo del trasporto nella misura del 10% per famiglie con I.s.e.e superiore a 10.000,00 euro e con due o più bambini frequentanti le scuole materne, elementari e medie di Valle Lomellina.

Per le famiglie con I.s.e.e. inferiore a 10.000,00 euro trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art.13 non applicandosi ulteriori riduzioni.

CAPO 6

Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali e rette di frequenza in Centri Diurni Integrati

Art.15 - Definizione e disposizioni generali

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano inserito in struttura protetta o della retta di frequenza in Centri Diurni Integrati si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti ospiti di Residenze Sanitarie e Assistenziali con sede in Valle Lomellina o frequentanti Centri Diurni Integrati con sede in Valle Lomellina.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano e i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile, non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante o per la frequenza al centro.

Per poter beneficiare dell'integrazione delle rette, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano.

Nella domanda andranno indicati gli importi della retta da pagare (allegando una attestazione rilasciata dalla struttura frequentata) dell'integrazione richiesta al Comune, nonché il periodo cui l'integrazione si riferisce. L'interessato potrà richiedere la conversazione di una adeguata quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore autonomia personale.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale dovranno essere fatte le opportune valutazioni sulla possibilità dell'eventuale patrimonio immobiliare di proprietà dell'interessato, effettuando sullo stesso impegni corrispondenti a quanto necessario per pagare le intere rette di cui sopra e sino a concorrenza del valore dell'immobile.

In caso di decesso dell'anziano il Comune si riserva di recuperare dagli eredi quanto necessario, sino a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso.

Art.16 - Partecipazione del Comune al costo delle rette.

La partecipazione del Comune al costo delle rette dei soli residenti è comunque subordinata alle disponibilità di bilancio stanziato dall'Ente per interventi assistenziali nel settore.

Il Comune può prevedere gli eventuali interventi economici di cui al precedente articolo nelle misure di seguito riportate:

ISEE	limite massimo di partecipazione del Comune alla retta	
1 - fino a 3.873,42		fino al 10%
2 - da 3.873,43 a 10.329,13		fino al 5%
3 - oltre 10.329,14		niente

Per le finalità di cui al presente articolo, stanti la peculiarità del servizio e la diversa tipologia dei soggetti ricoverati presso R.S.A. e frequentanti C.D.I. il Comune, pur applicando i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente, si riserva di valutare annualmente le effettive entrate economiche di cui il richiedente può disporre.

Art.17 - Recupero del credito

Al fine di garantire il rimborso delle somme anticipate dal comune per i servizi sociali di cui al presente regolamento, l'amministrazione comunale può intraprendere specifici atti nei confronti delle persone per cui si rende necessario un intervento di aiuto e/o sostegno nel caso in cui posseggano beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese stesse. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a 5.161,57,
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati), dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato,
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili dell'assistito (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per gli interventi effettuati. Il Comune in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

CAPO 7

Assistenza a domicilio

Art.18 - Servizi assistenziali a domicilio (assistenza domiciliare anziani, handicappati, minori, servizi pasti, lavanderia, ecc.)

Tra le previdenze assistenziali rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini che hanno lo scopo di coprire esigenze anche non esclusivamente assistenziali. Tali servizi vengono espletati solo su specifica richiesta del cittadino. Per tali servizi, se attivati e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, il comune può provvedere interventi economici in favore dei soggetti interessati a fruire degli stessi ove si tratti di soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente alla copertura dei costi e non abbiano parenti (figli) tenuti agli alimenti che siano in grado di intervenire economicamente. Per tali servizi, i cittadini, dovranno corrispondere una retta (o un corrispettivo) stabilita dalla Giunta annualmente. I cittadini in situazione di indigenza determinata secondo gli scaglioni ISEE, potranno usufruire di

riduzioni tariffarie in forma di partecipazione del Comune alla retta. A tal fine si stabiliscono le seguenti partecipazioni:

ISEE	% di partecipazione del comune al costo Del servizio (o della retta del corrispettivo stabilito)
1) fino a 5.000,00	esenzione
2) da 5.000,01 a 14.999,00	30%
3) oltre 14.999,00	nessuna esenzione

CAPO 8

Sistemazione in alloggio di emergenza

Art.19 - Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art.20 - Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel comune, che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato,
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale,
- c) vittima di maltrattamento o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza,
- d) abitualmente dimorante in una ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art.21 Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del responsabile dei servizi sociali a seguito di istruttoria dell'Assistente sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di dodici mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio,

- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividere per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art.3 e seguenti del presente regolamento.
- c) Salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere.
- d) Gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità,
- e) Gli ospiti dovranno sottoscrivere atto d'impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza,
- f) Il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dell'alloggio, l'allontanamento è disposto dal dirigente anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili,
- g) All'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio, verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art.22 Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- 1) colpiti da provvedimenti di sfratto
- 2) con situazione economica più bassa
- 3) con minori a carico
- 4) con anziani a carico

In caso di pari requisiti si attribuisce prevalenza alla maggiore anzianità dei residenza nel Comune.

Art.23 Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo.

Sono a carico dell'ospite la pulizia della camera e dell'alloggio, dei servizi, e degli spazi comuni.

Art.24 Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regolamenta l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) del'art.20 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO 9

Inserimento lavorativo in ambiente protetto

Art.25 - Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali, se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata,
- c) di prevenire, limitandone, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art.26 - Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al servizio di assistenza del Comune.

Art.27 - Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti. E' prioritaria la collaborazione con le Asl attraverso specifiche convenzioni.

La Giunta previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa. A tal fine il Comune si avvale anche di strutture dell'Asl.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico-fisica del soggetto

b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata

c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo

Il responsabile dei servizi sociali sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla cooperativa sociale.

Art.28 - Oneri

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.

La cooperativa sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Coop.Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

Art.29 Contributi straordinari per gli scopi sociali e assistenziali.

Nei casi di grave situazione di indigenza la Giunta Comunale può erogare contributi straordinari ai residenti per far fronte al pagamento di utenze (enel, gas, ecc.) o per far fronte a bisogni alimentari o sociale ed educativi. I contributi possono essere erogati nei limiti di bilancio sulla base di certificazione della situazione economica nonché di altra documentazione attestante la situazione di indigenza e necessità.

I contributi potranno comunque essere accordati a famiglie con i.s.e.e. inferiore a ~~3.615,19~~ €. 7.500 ~~DE CH 37 del 29/03/04~~

Art.30 Dilazioni di pagamento

La Giunta Municipale può concedere dilazioni di pagamento per i tributi comunali o per concessioni comunali (loculi) ove l'I.s.e.e. non sia superiore a ~~7.500,00~~: 12.500 ~~DE CH 37 del 29/03/04~~

La dilazione di pagamento viene stabilita dalla Giunta Municipale avuto riguardo all'entità del debito e sulla base della documentazione I.s.e.e. e comunque previo acconto del 30% o costituzione di apposita garanzia (bancaria o assicurativa)

Art.31 Dati personali

I dati inerenti la persona di cui il settore sociale si avvale, vengono trattati per le formalità e nell'esercizio di funzioni istituzionali e nel rispetto delle leggi sulla tutela dei dati. Trovano applicazione in materia le norme, i principi e le autorizzazioni già disciplinate con il regolamento C.C. n.46 del 29.11.1999 relativo alla tutela dei dati personali.

Art.32 Decorrenza

Il Regolamento trova applicazione a decorrere dal 01.01.2003, salvo per le disposizioni relative a mensa e trasporto scolastico che entrano in vigore dall'anno scolastico 2003/2004.

COMUNE DI VALLE LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 29.03.2004


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *VARIAZIONE E RIDETERMINAZIONE DEI LIVELLI ISEE NECESSARI PER
AMMISSIONE A CONTRIBUTI E AD ALTRI BENEFICI IN MATERIA ASSISTENZIALE / SOCIALE.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto il parere favorevole / ~~sfavorevole~~

Li 29.03.2004



IL RESP. SERVIZIO

Amiotti Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-TECNICA ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere favorevole/ ~~sfavorevole~~

Li 29.03.2004



IL RESP. RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI
Edè Sara Maria

11.2002,

o benefici
beneficiari
situazioni
criticità
l'aiuto
rescenti

Giunta

IL SINDACO

F.to Rossi Ardizzone Paolo

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to D'Angelo Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 2 MAR 2004 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio gli estremi di questa deliberazione sono stati comunicati ai Consiglieri Capogruppo.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to D'Angelo Francesco

- ORIGINALE della Deliberazione
 COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addi

2 MAR 2004

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

UFFICIO INCARICATO DELL'ESECUZIONE

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria | <input type="checkbox"/> Ufficio Servizi Esterni |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria | <input type="checkbox"/> Ufficio Staff |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Vigili | <input type="checkbox"/> Ufficio Anagrafe Elettorale |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Ufficio Tributi |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Tecnico | <input type="checkbox"/> _____ |

ATTO DA INVIARE A:

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PREFETTURA DI PAVIA | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> CAPIGRUPPO | <input type="checkbox"/> _____ |

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco che relaziona in merito,

Premesso che l'art. 25 del D.P.R. 616/77 (come meglio specificato e ribadito dall'art. 13 del D.Lgs. 267/2000) attribuisce ai Comuni, fra l'altro, compiti di assistenza della popolazione in campo sociale ;

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Valle Lomellina ha in animo di attivare anche nel corso dell'anno 2002, numerosi interventi nel campo dell'assistenza sociale, in particolare nei settori scolastici e soggiorni climatici e che ritiene opportuno dettare una specifica disciplina del settore dei servizi e degli interventi sociali anche in relazione ad alcune fattispecie, quali contributi straordinari, o le dilazioni di pagamento di tributi, che comunque attengono all'assistenza sociale a alle esigenze di solidarietà verso le famiglie e per le quali appare opportuno introdurre una regolamentazione puntuale e rispondente alle esigenze e agli interessi della comunità e dell'Amministrazione Comunale ;

Vista la bozza di Regolamento ISEE , presentata all'attenzione del Consiglio Comunale nella presente seduta ;

Visto l'art. 42 comma 2 del T.U. 267/2000 lettera a sulle competenze del Consiglio Com. sull'approvazione dei regolamenti ;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari Responsabili, in relazione alle rispettive competenze ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 ;

Con voti favorevoli, 13 – contrari 0

DELIBERA

Di approvare, come approva, il “ Regolamento Comunale ISEE e dei servizi sociali in generale “ composto di n. 32 articoli, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrale e sostanziale ;

Di dare atto che per eventuali questioni interpretative relative all'applicazione dell'I.S.E.E. , nonché per gli aggiornamenti e adeguamenti dei coefficienti o dei parametri, trovano applicazione e vengono richiamate le vigenti normative statali ed eventuali successive modifiche in materia,

Di comunicare copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali per ogni conseguente adempimento .

COMUNE DI VALLE LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 04.11.2002


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.S.E.E.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto il parere favorevole / ~~sfavorevole~~

Lì 04.11.2002



RESP. SERVIZIO
Amiotti Patrizia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-TECNICA ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere favorevole / ~~sfavorevole~~

Lì 04.11.2002



IL RESP. RAGIONERIA SERVIZI FINANZIARI
Rolle Sara Maria

IL SINDACO

F.to Rossi Ardizzone Paolo

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to D'Angelo Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente

09 NOV. 2002

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE


F.to D'Angelo Francesco

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo

Addi

09 NOV. 2002



IL SEGRETARIO DELL'ENTE

UFFICIO INCARICATO DELL'ESECUZIONE

Ufficio Segreteria

Ufficio Servizi Esterni

Ufficio Ragioneria

Ufficio Staff

Ufficio Vigili

Ufficio Anagrafe Elettorale

Ufficio Servizi Sociali

Ufficio Tributi

Ufficio Tecnico

ATTO DA INVIARE A:

PREFETTURA DI PAVIA

CAPIGRUPPO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO DELL'ENTE